



## OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI ENTRO IL 31/03/2025

### Riferimenti:

- D.M. 18/2025
- Art. 1 commi 101 -111 Legge 213/2023

### IN BREVE

*In data 27/02/2025 è stato pubblicato il decreto che attua l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31/03/2025 per tutte le aziende iscritte al Registro Imprese.*

Con il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio scorso, sono state definite le regole per l'**assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali** (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L'obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023, con una **scadenza** inizialmente fissata al 31 marzo 2024, poi prorogata al **31 marzo 2025** dal decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024).

Il Decreto ha definito, tra l'altro, le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l'adeguamento periodico dei premi, l'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze.

### Chi è obbligato a stipulare la polizza:

L'art. 1 comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento alle **imprese con sede legale in Italia** e alle **imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia** "tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile".

Restano fuori, per espressa previsione di legge, solo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021).

### I beni oggetto di obbligo di copertura:

L'art. 1-bis comma 2 DL 155/2024 ("DL fiscale" collegato alla legge di bilancio 2025) convertito nella L. 189/2024 definisce che l'oggetto della copertura assicurativa in questione "è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni".

Pertanto, ricadono nell'obbligo di copertura **tutte le immobilizzazioni materiali impiegate per l'esercizio dell'attività di impresa**, quali:

- Terreni
- Fabbricati (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento)
- Impianti e Macchinari (sia generici che specifici)
- Attrezzature industriali e commerciali.

Non sono soggetti all'obbligo di copertura:

- Il magazzino, in quanto attivo circolante e non immobilizzazione
- Automezzi

- Mobili e arredi
- Macchine d'ufficio

Alcuni elementi **dubbi** non sembrano aver trovato un espresso chiarimento nel decreto.

Una prima criticità riguardava la platea dei soggetti tenuti all'obbligo assicurativo, per cui si suggeriva di precisare **su chi gravasse l'adempimento** in caso di locazione, affitto e/o usufrutto di azienda, ovvero leasing dei beni. La norma dovrebbe interpretarsi nel senso che è chi impiega i beni a doversi occupare di stipulare l'assicurazione, quindi, in caso di affitto d'azienda, sarebbe l'affittuario il soggetto tenuto all'obbligo. Resta fermo che i beni su cui un altro soggetto (tipicamente il proprietario) ha già stipulato analoga polizza, non sono da assicurare.

In secondo luogo, non sono chiare le **sanzioni** che dovrebbero essere comminate alle imprese inadempienti, in quanto l'art. 1 comma 102 della L. 213/2023 dispone che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione "si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici". È dubbio, quindi, se l'inadempimento determini l'esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata. Peraltro, stando alla formulazione letterale della norma, i soggetti che non stipulano vedrebbero limitato e/o escluso l'accesso alla generalità delle misure pubbliche di sostegno per le imprese, non solo, quindi, a quelle disposte a seguito delle calamità naturali.

Pertanto, vi consigliamo di contattare il Vostro agente assicurativo per poter verificare come adempiere correttamente all'obbligo.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.  
Cordiali saluti.

Raffaella Merlotti  
LPG Advisors



**LPG Advisors Dottori Commercialisti Associati**

📍 Viale Duca d'Aosta 19 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Via Tiziano 5 - 20145 Milano

☎ 0331 679192

🌐 [www.lpgstudio.it](http://www.lpgstudio.it)

CF/P.IVA 02212340125